L’ articolo 2.11 Oggetti di valore e telefoni cellulari del Regolamento di Istituto

“Agli alunni è fatto assoluto divieto portare a scuola oggetti di valore o ingenti somme di denaro. L’uso del telefono cellulare è vietato sia in classe che nei corridoi. Per eventuali esigenze di comunicazioni urgenti dovrà essere usato esclusivamente l’impianto di telefonia fissa della scuola. Tuttavia, qualora risulti utile, il telefono cellulare può essere utilizzato nelle normali attività didattiche sotto la supervisione dell’insegnante. L’uso improprio del telefono cellulare determina l’irrogazione di una sanzione disciplinare e l’immediata convocazione dei genitori per verificare che non siano state scattate fotografie o realizzati filmati. (cfr. Più avanti 2.12) Allo stesso modo qualsiasi oggetto non attinente all’attività didattica venga utilizzato nel corso delle lezioni o qualsiasi oggetto che possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza potrà essere ritirato da un docente collaboratore del Dirigente Scolastico e restituito solo al genitore degli alunni minorenni. È in ogni caso demandata alla responsabilità dell’alunno la custodia di qualsiasi oggetto personale in quanto l’Istituto non risponde di eventuali furti o smarrimenti degli oggetti stessi” è così modificato:

“Agli alunni è fatto assoluto divieto portare a scuola oggetti di valore o ingenti somme di denaro. L’uso del telefono cellulare è vietato sia in classe che nei corridoi. Per eventuali esigenze di comunicazioni urgenti dovrà essere usato esclusivamente l’impianto di telefonia fissa della scuola. L’uso improprio del telefono cellulare determina l’irrogazione di una sanzione disciplinare e l’immediata convocazione dei genitori per verificare che non siano state scattate fotografie o realizzati filmati. (cfr. Più avanti 2.12) Allo stesso modo qualsiasi oggetto non attinente all’attività didattica venga utilizzato nel corso delle lezioni o qualsiasi oggetto che possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza potrà essere ritirato da un docente collaboratore del Dirigente Scolastico e restituito solo al genitore degli alunni minorenni. È in ogni caso demandata alla responsabilità dell’alunno la custodia di qualsiasi oggetto personale in quanto l’Istituto non risponde di eventuali furti o smarrimenti degli oggetti stessi”.